

## DIRETTIVA 1999/54/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1999

recante modifica della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/8/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1b), e l'articolo 21 ter,

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

- (1) considerando che la direttiva sopra citata prevede di includere nel proprio ambito d'applicazione ibridi di varietà di triticale ad autofecondazione e autorizza la Commissione ad adottare le necessarie modifiche alle definizioni contenute nell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva stessa; che, data la sempre maggiore importanza assunta nella Comunità dagli ibridi delle varietà di triticale ad autofecondazione, questi dovrebbero essere inclusi nell'ambito d'applicazione della direttiva e che di conseguenza dovrebbero essere adottate modifiche alle definizioni «sementi di base» e «sementi certificate»;
- (2) considerando che la direttiva sopra citata non fissa le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura e dalle sementi degli ibridi di *Avena sativa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta* e varietà di Tritico-secale ad autofecondazione; che è possibile fissare tali condizioni e modificare di conseguenza gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE; che, data la crescente importanza assunta nella Comunità dagli ibridi summenzionati, è necessario fissare le condizioni che devono essere soddisfatte dalle colture e dalle sementi, in particolare nei casi in cui le sementi vengono prodotte mediante ricorso ad un agente di ibridazione chimico;
- (3) considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, punto C a), la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione);»

- 2) all'articolo 2, paragrafo 1, punto E, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione): le sementi;»

- 3) al punto 3 dell'allegato I la prima e la seconda frase sono sostituite dal testo seguente:

«La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di una coltura di linea "inbred", identità e purezza sufficiente relativamente ai suoi caratteri. Per la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità o la ristorazione della fertilità;»

- 4) nell'allegato I è inserito il seguente punto 3 ter:

«3 ter. Colture destinate a produrre sementi certificate di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione

- a) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

— la distanza minima del componente femminile è di 25 metri da qualsiasi altra varietà della stessa specie, ad eccezione di una coltura del componente maschile.

— questa distanza può non essere osservata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione esterna indesiderabile.

<sup>(1)</sup> GU 125 dell' 11.7.1966, pag. 2309/66.

<sup>(2)</sup> GU L 50 del 26.2.1999, pag. 26.